

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ricorso proposto il 24 dicembre 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-158/12)

(2013/C 86/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti A. Salerno e B. Cortese)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione con la quale si respinge la domanda di assunzione del ricorrente come agente contrattuale del gruppo di funzioni III formulata dall'Ufficio Infrastrutture e Logistica a Lussemburgo e il risarcimento del danno materiale subito.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione del capo dell'Unità «assunzione e cessazione dal servizio» (DG HR.B.2) della Commissione europea del 6 marzo 2012 con la quale si respinge la domanda di assunzione del ricorrente come agente contrattuale del gruppo di funzioni III formulata dall'Ufficio Infrastrutture e Logistica a Lussemburgo;
- condannare la convenuta a risarcire il danno materiale causato al ricorrente dalla decisione impugnata da stimare nell'importo corrispondente alla differenza tra le retribuzioni corrispondenti al GF III dal mese di ottobre 2011 e quelle che il ricorrente ha continuato a percepire come AC del GF

I, maggiorato degli interessi corrispondenti dalla data di scadenza di ogni mese di stipendio fino alla data del loro effettivo pagamento;

- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 28 dicembre 2012 — ZZ/AEE

(Causa F-162/12)

(2013/C 86/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, J.-N. Louis e D. Abreu Caldas)

Convenuta: Agenzia europea dell'ambiente

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione di reintegrare il ricorrente a seguito di un congedo di malattia successivamente alla data in cui sarebbe stato idoneo al lavoro secondo i pareri medici.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione di rigetto opposta il 20 settembre 2012 dall'autorità abilitata a concludere i contratti al reclamo del 21 maggio 2012 volto alla revoca della decisione del 21 febbraio 2012 di reintegrare il ricorrente il 24 gennaio 2012 a seguito di un congedo di malattia;
- condannare la convenuta alle spese.